

TIROCINI CURRICULARI PER STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 1 Oggetto

Considerato che il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento P.S. concordano sull'opportunità che l'esperienza formativa degli studenti più meritevoli possa arricchirsi di esperienze pratiche così che possano essere agevolate le loro scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione, lo scorso 21 marzo 2019 è stata sottoscritta una Convenzione che regola lo svolgimento presso il Dipartimento P.S. del tirocinio curriculare per studenti in Giurisprudenza, in Servizi giuridici e in Servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica dell'Università Roma Tre.

A tal fine, su istanza del Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento P.S. accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento programmati dall'Università, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro del Dipartimento P.S.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al tirocinio

1. Per l'ammissione al tirocinio l'istante deve, al momento della presentazione della domanda, essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, del corso di laurea triennale in Servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica con una media di voti conseguiti non inferiore a 27/30.

2. Il richiedente deve essere in ogni caso in possesso del requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Art. 3 Domanda di svolgimento di tirocinio

Il tirocinio si svolge presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il numero dei tirocinanti che può essere ammesso, stabilito dal Dipartimento P.S., tenuto conto delle problematiche organizzative e delle disponibilità logistiche, è di n. 16.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno presentare la loro candidatura a mezzo mail a didattica.giurisprudenza@uniroma3.it oppure pec giurisprudenza@ateneo.uniroma3.it. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato, entro e non oltre il giorno 26 novembre 2021 completa di:

1. domanda redatta in carta libera con l'indicazione del proprio corso di laurea e le generalità complete del luogo di residenza, di codice fiscale e di un recapito telefonico;
2. certificato degli esami con la votazione dei singoli esami sostenuti e con la media aritmetica;
3. autocertificazione attestante il requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Una volta recepite le candidature, il Dipartimento di Giurisprudenza le trasmetterà al Dipartimento P.S. per la valutazione dei titoli dei candidati.

I nominativi dei candidati verranno comunicati dal Dipartimento P.S. al Dipartimento di Giurisprudenza in modo da dar corso agli adempimenti connessi all'attivazione del tirocinio (sottoscrizione del progetto formativo).

Art. 4

Durata e valore dell'attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio può essere svolta per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili.

2. Il Dipartimento di Giurisprudenza, ove il tirocinio sia stato concluso con positiva congiunta valutazione delle Parti, rilascia certificazione, che potrà essere inserita nel curriculum del tirocinante ai fini di cui all'art. 6 d.m. 25 marzo 1998, n. 142, nonché valuta la possibilità di riconoscere crediti universitari extracurriculari per gli studenti appartenenti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), mentre per gli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), prevede il riconoscimento di 3 cfu utili anche ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Art. 5

Modalità di svolgimento del tirocinio.

1. Il Dipartimento P.S. s'impegna a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché a rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

2. L'attività di tirocinio è svolta presso il Dipartimento P.S. e con l'assistenza di un Tutor incaricato da quest'ultima e di un Tutor indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in maniera da garantire l'integrazione tra il percorso di studi universitari e l'attività del Dipartimento P.S. mediante la trasmissione delle conoscenze e competenze necessarie al compiuto ed efficace svolgimento del percorso formativo e di orientamento.

3. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti del Dipartimento P.S., deve attenersi a quanto concordato

con il Tutor di quest'ultima e adeguarsi comunque al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche ed alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività del Dipartimento P.S. e di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

4. Il tirocinio è svolto a titolo del tutto gratuito e non dà diritto ad alcun compenso per le attività svolte. Esso, inoltre, non comporta alcun onere e/o spesa a carico del Dipartimento P.S.

5. In nessun modo al termine del periodo di tirocinio è possibile dar luogo a rapporto di pubblico impiego ed all'assunzione da parte del Dipartimento P.S. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dal Dipartimento P.S. e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche all'Università.

Art. 6

Attività ed obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante assiste e coadiuva il funzionario affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste alle riunioni operative su invito del funzionario affidatario.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato o di altro professionista iscritto all'ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Non può svolgere, però, alcuna attività d'ufficio con riguardo a controversie cui sia interessato lo studio professionale presso il quale svolge o ha svolto la sua attività negli ultimi tre anni.

4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal funzionario affidatario al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Il tirocinante non può comunque avere accesso ai fascicoli con classifica di segretezza ai sensi dell'art. 421 n. 124/2007 né a quelli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.

5. L'attività del tirocinante si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

6. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Dipartimento P.S. per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione stessa. Analoga interruzione può essere disposta in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico del tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di ufficio cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

8. Il funzionario affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3.

Art. 7 Assicurazione

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 8 Trattamento dei dati

I dati personali comunque raccolti nel corso dell'esecuzione della Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi espresse, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e del d.lgs. n.196/2003.

Roma, 28 ottobre 2021

F.to Il Direttore
Prof. Giovanni Serges

Il presente documento, conforme all'originale, è conservato negli archivi dell'ufficio di Segreteria dell'Area Didattica di Dipartimento.